



N. 15 - 2026

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

DISEGNO DI LEGGE

AI SENSI DELL'ART. 99, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

Modifiche alla legge 27 dicembre 2006, n. 296

Approvato dall'Assemblea del 25 giugno 2026

VISTO l'articolo 99 della Costituzione;

dell'organizzazione e delle procedure del
CNEL;

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e
successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Programma di Attività della XI
Consiliatura approvato con voto unanime
dell'Assemblea nella seduta del 22

VISTO il regolamento degli organi,

novembre 2023;

CONSIDERATO che la Commissione speciale dell'Informazione nella seduta dell'11 giugno 2026 ha presentato e approvato all'unanimità lo schema del disegno di legge *“Modifiche alla legge 27 dicembre 2006, n. 296”*:

UDITA la relazione svolta dal Cons. Michele Tiraboschi;

PRESO ATTO che l'Assemblea, nella seduta del 25 giugno 2026, ha approvato all'unanimità il testo del disegno di legge;

SENTITO il Segretario generale dott. Massimiliano Monnanni;

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 10, lettera *i*) della legge 30 dicembre 1986, n. 936, l'approvazione dell'unito schema di disegno di legge recante *“Modifiche alla legge 27 dicembre 2006, n. 296”*.

Relazione

Il presente disegno di legge si inserisce nel processo di progressiva costruzione di un sistema pubblico di trasparenza e conoscibilità della contrattazione collettiva avviato dal legislatore negli ultimi anni e ulteriormente sviluppato con il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, incentivi alla occupazione e contrasto del caporalato digitale.

L'evoluzione più recente della legislazione del lavoro evidenzia, infatti, una crescente attenzione verso la tracciabilità e la verificabilità dei sistemi contrattuali applicati ai rapporti di lavoro, nella consapevolezza che la corretta individuazione del contratto collettivo di riferimento costituisce un elemento essenziale tanto per la tutela dei lavoratori quanto per il corretto funzionamento del mercato del lavoro e della concorrenza tra imprese.

In tale contesto assume particolare rilievo l'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha attribuito al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro il compito di realizzare e gestire un sistema di identificazione univoca dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) mediante un codice alfanumerico unico.

Il codice contratto rappresenta oggi uno strumento essenziale per la conoscenza dei sistemi contrattuali e costituisce il presupposto tecnico necessario per collegare in modo univoco: attività economica esercitata, contratto collettivo applicato, trattamento economico e normativo, flussi amministrativi e contributivi.

Su questa base il decreto-legge n. 62 del 2026 ha ulteriormente valorizzato il codice alfanumerico unico prevedendone l'indicazione nel contratto individuale di lavoro e nel prospetto di paga consegnato al lavoratore, rafforzando così la trasparenza nei confronti del prestatore di lavoro e la conoscibilità del sistema contrattuale concretamente applicato al rapporto.

Permane, tuttavia, una significativa discontinuità nel sistema delle informazioni pubbliche relative alla contrattazione collettiva. Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), che è uno dei principali documenti attestanti la regolarità della impresa nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi e utilizzato quotidianamente nei rapporti con la pubblica amministrazione, con le stazioni appaltanti, con i committenti e con gli operatori economici, continua, infatti, a non recare alcuna indicazione certa e inequivocabile circa il contratto collettivo nazionale di lavoro dichiarato dal datore di lavoro ai fini contributivi.

La presente proposta di legge è finalizzata a colmare tale lacuna informativa introducendo un nuovo comma 1175-ter

all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La disposizione prevede che il DURC rechi l'indicazione del codice ATECO dell'attività economica dichiarata dal datore di lavoro e del CCNL dichiarato ai fini contributivi; del relativo codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL.

La scelta di prevedere l'indicazione obbligatoria congiunta del codice ATECO e del codice CNEL risponde alla esigenza di rendere immediatamente conoscibile la relazione tra attività economica esercitata e sistema contrattuale dichiarato dalla impresa, favorendo una più agevole lettura delle informazioni già disponibili nei sistemi amministrativi e una migliore interoperabilità tra archivi contributivi, archivi contrattuali e banche dati pubbliche.

L'intervento proposto non modifica la natura e le funzioni proprie del DURC e non attribuisce allo stesso alcuna funzione certificativa ulteriore rispetto a quelle già previste dall'ordinamento. L'informazione relativa al contratto collettivo applicato conserva natura esclusivamente dichiarativa e documentale e si limita a rendere conoscibile, in modo uniforme e verificabile, quanto già comunicato dal datore di lavoro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e agli enti previdenziali e assicurativi.

Nei casi in cui il datore di lavoro operi attraverso una pluralità di posizioni contributive o dichiari più contratti collettivi nazionali di lavoro, le modalità di rappresentazione delle informazioni nel

DURC verranno definite in sede regolamentare tenendo conto della struttura delle posizioni contributive oggetto della verifica e della necessità di garantire chiarezza, semplicità e immediata leggibilità del documento.

L'indicazione del codice contratto nel DURC si colloca, altresì, nel più ampio processo di riorganizzazione dell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il CNEL e delle attività di classificazione e riconduzione dei contratti collettivi ai relativi settori economici di riferimento.

La disposizione, che non contempla nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, contribuisce alla maggiore trasparenza del mercato del lavoro, alla più agevole individuazione di eventuali anomalie contrattuali, al rafforzamento delle attività di vigilanza, alla interoperabilità delle banche dati pubbliche e al contrasto dei fenomeni di dumping contrattuale.

L'intervento si colloca, più in generale, nella prospettiva di una progressiva costruzione di una infrastruttura pubblica della contrattazione collettiva fondata non sulla certificazione amministrativa dei contratti, ma sulla loro conoscibilità, tracciabilità e verificabilità.

La proposta di legge completa il percorso di valorizzazione del codice alfanumerico unico dei CCNL avviato dal legislatore e contribuisce al rafforzamento della trasparenza, della efficienza e della

correttezza del sistema delle relazioni di lavoro.

La presente proposta di legge consta di un unico articolo.

In particolare, l'articolo 1 prevede che il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) contenga due ulteriori informazioni, riferite alla specifica posizione contributiva del datore di lavoro: il codice ATECO dell'attività economica dichiarata e il CCNL applicato, identificato attraverso il codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Lo stesso articolo prevede, poi, l'adozione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere dei tre soggetti istituzionali direttamente coinvolti nella gestione dei dati e delle procedure interessate (Cnel, Istituto nazionale della previdenza sociale e Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). Il decreto ministeriale dovrà: definire le modalità tecniche per l'attuazione delle nuove previsioni; aggiornare la disciplina regolamentare del DURC, adeguandola alle nuove informazioni che il documento dovrà contenere; stabilire criteri chiari per individuare il CCNL da indicare nel DURC, nei casi in cui il datore di lavoro gestisce più posizioni contributive presso INPS o INAIL o applica più contratti collettivi nazionali di lavoro, ad esempio per reparti, sedi o tipologie di personale differenti.

Disegno di legge

Art. 1.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Dopo il comma 1175-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aggiunto il seguente:

«1175-*ter*. Al fine di assicurare la trasparenza contrattuale e l'interoperabilità delle banche dati pubbliche, il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) riporta, altresì, con riferimento alla posizione contributiva del datore di lavoro, il codice ATECO dell'attività economica dichiarata ed il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato, identificato mediante il codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sono definite le modalità tecniche di attuazione della



presente legge. Il medesimo decreto apporta, inoltre, le necessarie modifiche alla disciplina regolamentare del DURC, al fine di chiarire quale CCNL indicare nei casi in cui il datore di lavoro operi attraverso una pluralità di posizioni contributive o dichiarare più CCNL».



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Villa Lubin – Viale David Lubin, 2 – 00196 Roma

Centralino (+39) 06.3692.1

segreteria.presidenza@cnel.it

segreteria.generale@cnel.it

protocollo@postacert.cnel.it

www.cnel.it